



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario

Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento

T +39 0461 495684**F** +39 0461 495623**pec** serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it**@** serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it**web** www.provincia.tn.itA tutte le Ditte esercenti
attività estrattive

LORO SEDI

S181/12.6-2020-115

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117: comunicazione su obbligo di registrazione delle quantità di rifiuti estrattivi.

Nell'ottica di fornire delle disposizioni attuative di coordinamento con le procedure operative derivati dalle normative minerarie, comunitarie, nazionali e provinciali, con la delibera n. 1850 del 26 ottobre 2015 la Giunta provinciale ha approvato le linee guida relative all'applicazione sul territorio provinciale del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Il decreto in argomento stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione di rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Come noto, dalla data della sua entrata in vigore, il decreto è stato oggetto di alcuni importanti aggiornamenti, come quello introdotto dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, che all'art. 20 – comma 1 – lettera o) modifica l'art. 5 del decreto e prevede pene severe (arresto da uno a tre anni e ammenda da 5.200,00 a 52.000,00 euro) per l'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. A questo proposito è importante ricordare che anche i rifiuti di estrazione inerti dopo un periodo di accumulo o di deposito superiore a 3 anni (siano essi limi, cappellaccio o terre di scopertura) rientrano nella definizione di *struttura di deposito*, e come tale andranno previsti nel progetto di coltivazione e gestiti secondo i contenuti del decreto 117/2008.

Un altro importante aggiornamento al decreto è stato quello introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che all'art. 38 – comma 11 bis – modifica l'art. 5 del decreto aggiungendo il seguente comma:

“5 bis: ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva”.

Nel ricordare quindi l'importanza degli obblighi introdotti dalla norma per le conseguenze che la loro inottemperanza può comportare, con la presente si invitano le ditte in indirizzo a conservare presso il sito estrattivo il registro (aggiornato) di tutti i rifiuti di estrazione prodotti in cava (o in miniera), anche nel caso in cui essi siano depositati per un periodo inferiore a 3 anni.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

- ing. Alessandro Tomasi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

AB
Alessandro Bortolon
Tel. 0461 495614
e-mail: alessandro.bortolon@provincia.tn.it